



COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

Regolamento per l'applicazione della TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

*Approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 28/09/2020
(in vigore dal 01/01/2020)*

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto della tariffa
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Determinazione della tariffa
Art. 5	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
Art. 6	Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
Art. 7	Piano Finanziario
Art. 8	Aree escluse
Art. 9	Istituzioni scolastiche statali
Art. 10	Modalità di computo delle superfici
Art. 11	Superficie utile utenze non domestiche
Art. 12	Locali non utilizzati
Art. 13	Riduzioni tariffarie
Art. 14	Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie
Art. 15	Tariffa corrispettiva giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
Art. 16	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 17	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 18	Funzionario responsabile
Art. 19	Controlli
Art. 20	Accertamenti, interessi
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Riscossione
Art. 23	Rimborsi
Art. 24	Importi minimi
Art. 25	Gestione della tariffa corrispettiva
Art. 26	Categorie di utenze non domestiche
Art. 27	Entrata in vigore e norma di rinvio

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva nel Comune di Casaleone, in conformità all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore secondo le modalità indicate nel contratto di servizio.
3. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della Legge 27/12/2013 n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto della tariffa

1. Presupposto della tariffa corrispettiva rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione delle aree scoperte aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al tributo.
2. La tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.
3. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il tariffa corrispettiva rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, non escluse per espressa disposizione normativa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti è attività “di pubblico interesse” e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in particolare di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. La tariffa è deliberata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento.
9. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
10. La quota della tariffa corrispettiva destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta :
 - a) da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio** di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.
 - b) da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I rifiuti conferiti (secco non riciclabile e frazione organica) sono misurati in maniera puntuale mediante contenitori dotati di apposito rilevatore identificativo delle utenze domestiche e non domestiche.
11. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce:
 - a) la ripartizione dei costi tra fissi e variabili;
 - b) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - c) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 5

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per **”utenza domestica”** si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base dell'Ente Gestore il Comune trasmetterà mensilmente all'Ente Gestore la seguente documentazione:
 - a) Variazioni anagrafiche;
 - b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla planimetria dei locali;
 - c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredate delle planimetrie nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali.
3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nei registri anagrafici, solo in caso di permanenza per un periodo superiore a sei mesi, di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata ed adeguatamente documentata.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 3 unità.
6. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 6

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento, sulla base dell'art. 26 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
5. Le attività artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, pantografisti, fabbri, vengono inquadrare nella categoria 21 (Art. 26) qualora utilizzino laboratori di superficie superiore a mq. 140.
6. Le attività artigianali, tipo botteghe, vengono inquadrare nella categoria 18 (Art.26) se utilizzano laboratori di superficie inferiore o uguale a mq. 140. Le stesse sono comunque inquadrare nella categoria 18, qualora fossero dotate di magazzino e/o esposizione annessi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione kc di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione kd di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 7

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 8

Aree escluse

1. Non sono soggetti alla tariffa corrispettiva rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari sprovviste dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - m) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - n) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - o) le porzioni di superficie dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Invece, sono assoggettabili alla tariffa, le superfici delle abitazioni, degli altri locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - p) locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.19 del presente regolamento.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

Art. 9

Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tariffa corrispettiva dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 10

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate, nonché gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2), o del tributo sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (TARES). L'Ente Gestore può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata a tributo avviene con le modalità di cui all'art. 19.
4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, L'Ente Gestore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Art. 11

Superficie utile utenze non domestiche

1. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:

- a) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Percentuale di superfici tassabile per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di superficie

	tassabile
Attività di lavanderie a secco, tintorie	70
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	70
Gommisti	80
Elettrauto	75
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie	65
Officine carpenteria metallica	65
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni	80
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	90
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici ed odontotecnici	90
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante	90
Attività industriali con capannoni di produzione	65
Attività di cui all'art. 21 commi 5 e 6 del presente regolamento	65 (la superficie minima tassabile, non deve in ogni caso essere inferiore o uguale a mq. 140)

2. Per le attività sopracitate, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali, l'utenza interessata dovrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del Servizio, il quale si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 12

Locali non utilizzati

1. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, vengono inquadrati nella categoria 3.
2. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non utilizzate sono assoggettate alla tariffa corrispettivo con l'applicazione della tariffa riferita a n.1 occupante.

Art. 13

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10%, per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere all'Ente Gestore, tramite il Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
3. Per le **abitazioni** tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare la tariffa è ridotta del 30%.
4. Per i locali e le aree, **diverse dalle abitazioni**, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30%. La riduzione si

applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 14

Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie

1. In sede di approvazione del piano tariffario il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza.

Art. 15

Tariffa corrispettiva giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. La tariffa corrispettiva giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati è dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'art. 32 del presente regolamento, **maggiorata di un importo del 100 per cento.**
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 32 del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità previste per il tributo annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 16

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tariffa corrispettiva rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo complessivo del corrispettivo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa corrispettiva. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

Art. 17

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tariffa, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente Gestore, anche tramite il Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione,...);
 - g) il numero dei componenti del nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) i dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;

- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e dall'Ente Gestore, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata all'Ente Gestore, anche tramite il Comune entro 30 giorni.
 7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

Art. 18

Funzionario responsabile

1. Il Gestore del servizio designa il Funzionario Responsabile cui spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa rifiuti corrispettiva stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge o dal presente Regolamento.

Art. 19

Controlli

1. Il funzionario responsabile designato dall'Ente Gestore per la gestione della tariffa corrispettiva può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa corrispettiva, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti ad esibire contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti,
- c) l'invito all'amministrazione di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 20

Accertamenti, interessi

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dagli utenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Ente Gestore procede alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo a norma dell'art. 1 comma 973 Legge 160/2019, comprensivo della tariffa o maggiore tariffa dovuta, interessi e sanzioni, spese ed oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.
2. Gli interessi di mora sono applicati nella misura del tasso legale di interesse.
3. In mancanza di elementi oggettivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento alla tariffa corrispettiva, l'Ente Gestore può applicare la tariffa riferita alle utenze domestiche su una superficie convenzionale di mq. 150.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al:
 - a) 30% degli importi non versati o parzialmente versati con un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele dichiarazione, con un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa dichiarazione, con un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00.
2. Le sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste obbligo di denuncia.

Art. 22

Riscossione

1. La riscossione della tariffa corrispettiva rifiuti avviene in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mediante l'invio di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per corrispettivo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con le seguenti scadenze:
 - prima rata: scadenza 31 maggio

- seconda rata:	scadenza	31 agosto
- terza rata:	scadenza	30 novembre

2. Il Comune si riserva di modificare le scadenze di cui al precedente comma 1 con apposita deliberazione di Consiglio comunale.
3. L'Ente Gestore provvede all'invio agli utenti della fattura, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tariffa corrispettiva sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. La fattura deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, la fattura contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello telematico dell'Ente Gestore, consultabile dall'utente mediante apposite credenziali di accesso.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno, potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva anche mediante conguaglio compensativo.
6. Nel caso in cui l'importo della singola rata sia superiore ad €. 1.500,00 (millecinquecento,00), a seguito di apposita istanza da parte del contribuente, da presentarsi entro la scadenza del pagamento della prima rata e valevole per l'intero anno solare, il versamento di ogni singola rata potrà essere eseguito in numero tre soluzioni mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi di mora, la prima delle quali coincidente con la scadenza della rata stessa.
7. In caso di mancato adempimento spontaneo, l'Ente Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
8. L'Ente Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
9. A seguito notifica di avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o di ingiunzione di pagamento, su specifica domanda dell'interessato, può essere concessa, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle norme contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 e di quanto disciplinato dal Regolamento generale delle Entrate e della Riscossione Coattiva approvato dal Comune.

Art. 23
Rimborsi

1. Il limite minimo dell'importo dei rimborsi è pari a dodici euro. Per importi inferiori non si provvede al rimborso.

Art. 24
Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tariffa corrispettiva, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00 (quindici/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tariffa.

Art. 25
Gestione della tariffa corrispettiva

1. La gestione della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti, ivi compresa la gestione dell'accertamento e della riscossione ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 668, ultima parte, è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 26
Categorie di utenze non domestiche

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenza, alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

Art. 27

Entrata in vigore e norma di rinvio

3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti corrispettiva (TARI-C), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili